



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000892 - 27/01/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: me

Roma, 27 GEN. 2015

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di BRESCIA
Via Marsala 17
25122 Brescia (BS)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 287/2014 _ società tra professionisti _ modifiche statutarie _ annotazione nella sezione speciale dell'albo.

Con riferimento al quesito formulato il 28 ottobre 2014 con il quale si chiede se

1. l'oggetto sociale di una STP possa prevedere come "oggetto esclusivo la realizzazione delle attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di quelle che la legge attribuisce ai revisori legali";
2. possa essere ritenuta attività professionale per la quale sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico quella del revisore contabile;
3. i soci revisori contabili e dottori commercialisti possano fare parte di una STP che preveda nell'oggetto sociale anche l'attività che la legge attribuisce ai revisori contabili;

si osserva quanto segue.

Il comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Allo stesso modo l'art. 1 del DM 8 febbraio 2013, n. 34 nel dettare le "definizioni" ribadisce che le società tra professionisti sono quelle costituite [...] per l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Inoltre, l'art. 2 del regolamento nel definire l'ambito di applicazione dello stesso dispone che le norme contenute nel regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'art. 10, commi da 3 a 11, della L. 183/2011, facendo salve le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della L. 183/2011.

Dal tenore letterale delle disposizioni citate emerge chiaramente che la disciplina delle STP contenuta nella L. 183/2011 e nel regolamento di attuazione sono applicabili solo per l'esercizio in forma societaria delle professioni organizzate in ordini e collegi.

La revisione legale è esclusa dall'ambito di applicazione della legge 183/2011 in quanto essa non costituisce un'autonoma professione regolamentata in Ordini o collegi. La disciplina della revisione

legale ha carattere di specialità ed è contenuta nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Le società di revisione, al fine dell'iscrizione nel registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del D.Lgs. 39/2010, che differiscono da quelli indicati dalla legge 183/2011.

Quanto alle attività che la legge attribuisce ai revisori legali solo l'esercizio dell'attività di "revisione legale", intesa quale revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 39/2010 (art. 1, comma 1, D.Lgs. 39/2010), è riservata ai revisori legali e alle società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Considerato che la revisione legale è un'attività professionale espressamente richiamata dall'art. 1, comma 4, lett. d) ed e) dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (D.Lgs. 139/2005), si ritiene che la stessa possa essere ricompresa fra le materie indicate nell'oggetto sociale. L'esercizio di tale attività sarà, però, consentito solo a quei soci professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano iscritto anche nel Registro dei revisori legali.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedono la presenza di soci professionisti dottori commercialisti o esperti contabili e soci professionisti revisori legali, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico. La STP potrebbe essere costituita tra soci professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori legali che non assumeranno la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci di investimento o socio di prestazioni tecniche. In tal caso, solo il socio professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potrà svolgere l'attività di revisione per la STP medesima.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

